



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

**DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012**

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

**Vista** l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 7 luglio 2021 e successivamente integrata, su richiesta dell'Ufficio, il 14 luglio 2021 da [.....] rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Riccio e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore, rag. [.....];

**Rilevato** che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 511.073,78, risultante all'esito delle rettifiche apportate dal Gestore della crisi successivamente alla circolarizzazione dei crediti, ivi comprese le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo di euro 155.000, corrispondente al valore degli asset immobiliari presenti nel patrimonio, oltre alla quota destinata in favore dei creditori del reddito da lavoro dipendente di cui il debitore è titolare, detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia;

**Considerato** che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

**Considerato** che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

**Considerato** che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

**Considerato** che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

**Ritenuto** che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale

ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

**Considerato** che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

**Ritenuto** il liquidatore dovrà valutare, in sede di programma di liquidazione, se ai fini della collocazione sul mercato dei predetti beni immobili sia più conveniente subentrare nelle procedure esecutive pendenti, ai sensi dell'art. 14-novies, comma 2, ultimo periodo; qualora si ritenga più efficiente la liquidazione degli stessi nell'ambito della presente procedura, la vendita degli immobili dovrà essere preceduta dalla elaborazione di una perizia da parte di un soggetto indipendente individuato dal liquidatore, avente il contenuto prescritto dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c.; con riguardo, infine, all'immobile in comproprietà il liquidatore dovrà preliminarmente verificare la disponibilità dei comproprietari a rendersi assegnatari della quota;

**Considerato** che le somme di denaro corrispondenti al saldo dei conti correnti di titolarità del debitore sono di esiguo ammontare, come tali appaiono funzionali all'adempimento delle obbligazioni di mantenimento dello stesso e della sua famiglia (il liquidatore dovrà segnalare a questo giudice eventuali apprezzabili modifiche sul punto);

**Considerato** che analoghe conclusioni possono trarsi rispetto all'autovettura Fiat Punto, immatricolata nel 2003, di esiguo valore e che può dirsi funzionale agli scopi di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b);

**Considerato** che il Gestore della crisi, con valutazione completa e priva di vizi logici, rileva che le predette partecipazioni risultano prive di ogni valore di mercato, trattandosi di partecipazioni in società inattive o in stato di decozione, come comprovato dalla mancanza di atti depositati presso il registro delle imprese negli ultimi dodici anni;

**Ritenuto** che possono ritenersi estranei alla liquidazione, perché privi di apprezzabile valore, gli arredi di proprietà del ricorrente, presenti nell'immobile di [.....];

**Rilevato** che il ricorrente risulta titolare di un reddito, da lavoro dipendente, pari all'ammontare netto di euro 1.000,00 mensili;

**Rilevato** che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 800,00 per 13 mensilità, importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 e tenendo conto del fatto che il nucleo familiare del ricorrente è composto esclusivamente dalla sua persona e che agli atti non vi è prova che il debitore provveda a corrispondere mensilmente la somma dedotta di euro 300,00 per il mantenimento della figlia; quanto eccedente i predetti limiti e quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente oltre i medesimi limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella

liquidazione;

**Ritenuta** indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

**P.Q.M.**

**dichiara aperta** la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

**nomina** Liquidatore la rag. [.....];

**dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

**fissa**, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 800,00, come indicato in motivazione;

**dispone** che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- 2) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;
- 3) proceda all'apertura di un conto corrente vincolato intestato alla procedura e sul quale dovranno essere, in via diretta, accreditati gli importi eccedenti i limiti fissati ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6;

**dispone** che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it);

**dà atto** che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 15/07/2021

Il Giudice Designato  
Dott. Carmelo Barbieri